

12855/2019



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

ANTONIO DIDONE	Presidente
ROSA MARIA DI VIRGILIO	Consigliere
GUIDO FEDERICO	Consigliere
ALDO ANGELO DOLMETTA	Consigliere - Rel.
LUCA SOLAINI	Consigliere

Oggetto

Rinuncia alla
domanda di
concordato
preventivo e
fallimento del
debitore

Ud. 25/01/2019 CC
Cron. 12855
R.G.N. 700/2015

ORDINANZA

sul ricorso 700/2015 proposto da:

C. De C. I.

Peruffo Andrea, quale curatore del fallimento STEDA s.p.a. in liquidazione, elettivamente domiciliato in Roma, via Teodosio Macrobio n. 3, presso lo studio dell'avvocato Niccolini Giuseppe, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Borsetto Giovanni, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

Ord.
199
2019

8.

contro

Steda s.p.a. in liquidazione, elettivamente domiciliata in Roma, via
Marianna Dionigi n. 29, presso lo studio dell'avvocato

-controricorrente-

avverso la sentenza n. 2760/2014 della CORTE D'APPELLO di
VENEZIA, depositata il 10/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/01/2019 dal consigliere ALDO ANGELO DOLMETTA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale
STANISLAO DE MATTEIS, che ha chiesto l'accoglimento del sesto
motivo, assorbiti i restanti mezzi.

FATTI DI CAUSA

1.- Nel settembre 2013, la s.p.a. Steda in liquidazione presenta
domanda di concordato preventivo, che viene ammessa dal
Tribunale di Vicenza. Nel depositare la relazione ex art. 173 legge
fall., il commissario giudiziale segnala la possibile sussistenza di atti
di frode (in specie, sussistenza di pagamenti preferenziali e carenze
delle attestazioni ex artt. 160 s. legge fall.).

Prima dell'udienza fissata per la discussione delle relative questioni,
la Steda rinuncia al concordato. In sede di udienza, il P.M., dichiarato
di non avere rilievi sulla procedura in essere «vista l'odierna
rinuncia», deposita istanza di fallimento.

Nel corso della udienza prefallimentare, la Steda viene a formulare una seconda domanda di concordato. Il P.M. insiste nella richiesta di fallimento.

2.- Con sentenza depositata nel giugno 2014, il Tribunale di Vicenza dichiara il fallimento della società. Rileva, in particolare, che a seguito della rinuncia alla domanda di concordato, la procedura è diventata improseguibile; di dovere esaminare la richiesta di fallimento formulata dal P.M. e non la nuova domanda di concordato, in quanto quest'ultima è stata depositata prima della decisione di dichiarare improseguibile l'originaria procedura; che la nuova domanda ha integrato un nuovo e autonomo ricorso e che comunque, a volerla considerare invece una semplice *emendatio libelli*, i denunciati atti di frode risultano effettivamente sussistenti; che senz'altro ricorrono i presupposti per la dichiarazione di fallimento.

La Steda presenta reclamo ex art. 18 legge fall.

3.- Con sentenza depositata il 10 dicembre 2014 la Corte di Appello di Venezia revoca la sentenza di fallimento, ritenendo che questo «è stato pronunciato in assenza di una valida domanda»: «la richiesta sulla base della quale è stato dichiarato il fallimento è stata formulata dal P.M. al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 173 legge fall. – in quanto la procedura di concordato preventivo certamente non era più in essere al momento della richiesta – e non appare riconducibile a quanto previsto dall'art. 7 legge fall.».

4.- Più in particolare, la Corte territoriale ritiene che la procedura di concordato sia venuta meno dallo stesso momento in cui la rinuncia è stata depositata, posto che la domanda di concordato costituisce il «presupposto stesso della procedura prevista dagli artt. 160 ss. legge fall.»; che «sotto il profilo processuale», la rinuncia alla

domanda comporta il «venir meno della materia del contendere indipendentemente dall'accettazione della controparte, a tal fine non necessaria»; che nel momento in cui il P.M. ha formulato la sua istanza «la procedura di concordato era cessata a seguito della rinuncia», che «non si verifica, dunque, quel procedimento di revoca del concordato preventivo (ovvero di sua inammissibilità) in esito al *sub* procedimento ex art. 173 legge fall. che rappresenta il presupposto alla sussistenza del quale la legge correla il potere del P.M. di formulare la richiesta di fallimento in tale ipotesi».

Ritiene ancora la Corte veneziana che, nella specie, l'iniziativa del P.M. non possa essere comunque ricondotta alla previsione di cui all'art. 7 legge fall. «La lettura del contenuto della "richiesta di dichiarazione di fallimento" depositata dal P.M. evidenzia che essa si basa sugli «atti del procedimento sopra emarginato (i.e.: della procedura di concordato preventivo)» - annota la pronuncia -, laddove «nell'ambito dell'art. 173 sono compiutamente disciplinati i poteri del pubblico ministero in caso di revoca dell'ammissione e la stessa comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca non è riconducibile alle segnalazioni del giudice civile di cui all'art. 7 ».

5.- Avverso la sentenza della Corte veneziana presenta ricorso il fallimento della s.p.a. Steda, nella persona del curatore, articolando sette motivi di cassazione.

Resiste, con controricorso, la s.p.a. Steda.

Entrambe le parti depositano, altresì, memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

6.- I motivi di ricorso risultano intestati nei termini che qui di seguito vengono riportati.

Primo motivo: «violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 18 legge fall., 323 ss. e, in particolare, 324, 345 e 739 cod. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza e del procedimento in relazione agli artt. 112 e 360, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.».

Secondo motivo: «omesso o comunque incongruo esame su tale punto decisivo della controversia, con conseguente nullità della sentenza e del procedimento in relazione all'art. 360 n. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.».

Terzo motivo: «violazione e falsa applicazione delle norme di cui all'art. 173 in relazione all'art. 15 legge fall. e all'art. 306 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360 nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.».

Quarto motivo: «violazione e falsa applicazione delle norme di cui all'art. 161 comma 4 in relazione all'art. 152 comma 2 lett. b) legge fall., in relazione all'art. 15 legge fall. e all'art. 306 cod. proc. civ. e 112 cod. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza e del procedimento in relazione all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.».

Quinto motivo: «violazione e falsa applicazione delle norme di cui all'art. 173 in relazione all'art. 15 legge fall. e all'art. 306 cod. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza e del procedimento in relazione all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.».

Sesto motivo: «violazione e falsa applicazione delle norme di cui all'art. 173 in relazione agli artt. 7 e 15 legge fall. e all'art. 132 cod. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza e del procedimento in relazione all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.».

Settimo motivo: «violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 160, 161, 162 e 173 in relazione agli artt. 7 e 15 legge fall. con particolare riferimento del c.d. abuso del diritto, con

conseguente nullità della sentenza e del procedimento in relazione all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.».

7.- E' opportuno prendere in considerazione, prima degli altri, il quinto e il sesto motivo di ricorso, che - tra loro contigui - risultano proporre profili precedenti a quelle sollevate dagli altri motivi.

8.- Con i detti motivi, il ricorrente rileva in primo luogo che la sentenza impugnata ha errato nel ritenere che la rinuncia del debitore alla domanda di concordato comporti comunque, e in via automatica, la cessazione della materia del contendere. Ciò non può accadere quando, come nel caso, risulti già aperto il procedimento di revoca dell'ammissione, di cui all'art. 173 legge fall.: l'avvio di tale procedimento comporta che quello di concordato entri in «uno stato di quiescenza». E' proprio l'avvio del procedimento di revoca che fa sorgere, del resto, il peculiare potere di iniziativa del P.M. che è previsto dalla norma del comma 2 dell'art. 173 legge fall.

In via consecutiva, il ricorrente rileva altresì che la Corte distrettuale ha errato pure nell'escludere che l'iniziativa del P.M. potesse comunque fondarsi sulla prescrizione generale dell'art. 7 legge fall. Riportandosi in particolare alla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, 18 aprile 2013, n. 9409, il ricorrente nota che «la formulazione

generale della norma, che riconduce il potere di iniziativa del P.M. alla segnalazione» del giudice civile, «senza la previsione di eccezioni e limiti di sorta, non consente di escludere dalla relativa previsione le eventuali segnalazioni segnalate nell'ambito di procedure fallimentari».

9.- Il quinto e il sesto motivo di ricorso sono fondati.

Non può invero condividersi la soluzione accolta dalla Corte veneziana, per cui la rinuncia alla domanda di concordato da parte

del debitore viene a paralizzare, se non proprio eliminare, ogni potere di iniziativa del P.M. rispetto a ravvisati fatti di frode: sia all'interno del procedimento di revoca, di cui all'art. 173 legge fall., sia pure con riferimento al generale potere di iniziativa ex art. 7 legge fall.

In effetti, una simile soluzione si manifesta sostanzialmente equivalente, al di là di ogni altro rilievo, ad affermare che, in materia, il potere di iniziativa del P.M. rimane in realtà soggetto, e subordinato, a un (preteso) potere dispositivo della parte privata che è rappresentata dal debitore.

10.- Come ha correttamente sottolineato la requisitoria del Sostituto Procuratore, «se è vero che la rinuncia alla proposta concordataria conduce alla dichiarazione di improcedibilità, ciò non vuol dire che il procedimento di concordato preventivo ... cessi automaticamente per effetto della rinuncia».

Quest'ultima non esclude, né invero elimina, il fatto costitutivo del potere di iniziativa del P.M. ex art. 173 legge fall., come appunto determinato dalla ravvisata sussistenza di fatti di frode nella fattispecie concretamente oggetto di giudizio. Con la conseguenza che la richiesta di fallimento formulata dal P.M. - dopo la rinuncia del debitore e prima della dichiarazione di improcedibilità da parte del Tribunale (come accaduto nella fattispecie in esame) - mantiene comunque la propria efficacia anche oltre tale dichiarazione, ponendosi quale valida iniziativa per una successiva ed eventuale dichiarazione di fallimento del debitore rinunciatario della domanda di concordato.

11.- Il potere d'iniziativa del P.M., di cui all'art. 173 comma 2 legge fall., si pone - va ancora osservato - come specificamente espressivo, per una fattispecie peculiare (data appunto dalla

ravvisata esistenza di atti di frode), del potere di iniziativa che in via generale è configurato dalla norma dell'art. 7 legge fall.

Tra le due disposizioni intercorre, dunque, una linea di continuità che è diretta, posta la sicura identità di *ratio* che risulta sottesa alle diverse ipotesi di potere di iniziativa del P.M. (cfr. Cass., 13 aprile 2017, n. 9574).

Ne deriva, da un lato, che la sentenza della Corte veneziana cade in errore anche là dove assume (cfr. sopra, n. 4, in fine) che la fattispecie costitutiva del potere di cui all'art. 173 è «non riconducibile» a quella generale di cui all'art. 7. Dall'altro, che anche riguardo all'ipotesi di cui alla norma dell'art. 173 vale quanto sviluppato dalla giurisprudenza di questa Corte con diretto riferimento alla tema dell'art. 7 legge fall.: «una volta venuto meno il potere del tribunale di dichiarare officiosamente il fallimento», la *ratio* dell'intervento normativo «è chiaramente nel senso di estendere la legittimazione del P.M. alla presentazione della richiesta, in tutti i casi nei quali l'organo abbia istituzionalmente appreso la *notitia decoctionis*». (Cass. 25 agosto 2017, n. 20400).

12.- L'accoglimento del quinto e del sesto motivo di ricorso comporta assorbimento del primo, secondo, terzo, quarto e settimo motivo.

13.- In conseguenza dell'accoglimento del quinto e sesto motivo, va cassata la sentenza impugnata e la controversia rinviata alla Corte di Appello di Venezia, che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie in quinto e il sesto motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la alla Corte di Appello di Venezia, che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, addì 25 gennaio 2019.


Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia BARONE




DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il 14 MAG 2019

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia Barone



Il Presidente



Λ.